



Avvocatura Distrettuale dello Stato

Venezia,

avv. Antonella Daneluzzi

Rif. nota del 20.04.2021

Prot.

Allegati

A mezzo PEC

personale@pec.teatrolafenice.org

Spett. FONDAZIONE

TEATRO LA FENICE di VENEZIA

Direzione d'Amministrazione

VENEZIA

Oggetto: CS 1082/21/Dn – (da citare sempre nella risposta) – Richiesta parere su attività commerciali svolte dal Teatro e remunerazione personale dipendente -.

Il parere sottoposto all'attenzione della Scrivente richiede di valutare i diritti e gli obblighi contrattuali in merito al trattamento economico dei lavoratori dipendenti nello svolgimento di incarichi in occasione della cessione dei luoghi della Fondazione per lo svolgimento di attività a favore di soggetti privati terzi, con particolare riguardo ai rapporti con la società strumentale Fest Fenice S.r.l.

Si ritiene opportuna una breve premessa sulla natura della Fondazione Teatro la Fenice di Venezia, ente di diritto privato avente personalità giuridica riconosciuta a norma del D.L. 345/00 convertito Legge 26 gennaio 2001 n. 6, volto *“alla diffusione, sia in Italia che all'estero, dell'arte musicale e della conoscenza della musica, del teatro lirico e della danza, mediante la realizzazione e l'organizzazione di spettacoli di teatro musicale, di musica sinfonica e da camera, nonché di spettacoli musicali e di danza”*.

Per sostenere finanziariamente la Fondazione e gli altri soggetti operanti nei settori delle attività musicali, teatrali e dello spettacolo, è stato istituito il F.U.S. – Fondo Unico per lo Spettacolo – prevedendo, con legge n. 163/1985, l'assegnazione dei contributi statali e la previsione di specifici criteri di gestione.

Inoltre, al fine di garantire un maggior coinvolgimento dei privati nella raccolta dei fondi necessari, è stata prevista per la Fondazione la facoltà di promuovere la costituzione di persone giuridiche impiegate a servizio della stessa per il perseguimento delle finalità istituzionali previste all'art. 3 dello Statuto. Tra queste, vi è la società strumentale Fest Fenice S.r.l., *“soggetta ad attività di direzione e coordinamento ai sensi degli articoli 2497 e seguenti c.c.”* (art. 1 dello Statuto di Fest S.r.l.), la quale può, sia direttamente che indirettamente, provvedere all'attività di reperimento e di gestione dei fondi per conto della Fondazione Teatro la Fenice di Venezia.

In tale contesto si inserisce la questione inerente al rapporto lavorativo dei dipendenti della Fondazione. In particolare, i lavoratori subordinati appartenenti alla categoria delle maestranze, altrimenti indicate nel CCNL per il personale dipendente dalle fondazioni liriche e sinfoniche e nell'accordo Integrativo Aziendale vigenti come "operai" o "personale tecnico", per mezzo delle rappresentanze sindacali lamentano l'estraneità delle prestazioni svolte a favore del Fest rispetto ai fini istituzionali della Fondazione. La fondatezza della pretesa sarebbe, a loro parere, sostenuta dal fatto tali attività hanno come immediati destinatari dei soggetti di diritto privato, non la collettività. Per queste ragioni, chiedono per lo svolgimento di tali attività il riconoscimento di una indennità economica.

Riguardo a tali attività, si precisa che la prestazione resa dai lavoratori della Fondazione viene svolta nell'orario di lavoro previsto da contratto, nella sede della Fondazione locata dalla società Fest S.r.l., e che ha ad oggetto lo svolgimento delle medesime mansioni previste dalla contrattazione collettiva, escludendo, quindi, che si tratti di prestazioni speciali.

Considerate le disposizioni previste dal CCNL e, in particolare, dall'Accordo Aziendale nella sezione rubricata "Operai, personale area tecnica e di scenografia" alla voce "Mobilità e obblighi", il personale tecnico è tenuto "a prestare la sua opera sia in occasione della cessione del teatro a terzi, sia per manifestazioni collaterali ospiti della Fondazione [...]". Posto che le prestazioni dei lavoratori sono qualificabili come adempimento dell'obbligazione contrattuale di eseguire la prestazione lavorativa a norma dell'art. 2099 c.c., alla quale corrisponde quella di un'adeguata retribuzione, si ritiene che la Fondazione non sia tenuta, tra le voci già previste nei contratti di lavoro, alla corresponsione di un'ulteriore indennità aggiuntiva avente ad oggetto dette attività.

Tra le argomentazioni addotte a favore di tale pretesa dei dipendenti, vi è quella per la quale si tratterebbe di attività c.d. "extraistituzionali".

Tuttavia, rispetto a questa qualificazione della fattispecie si rilevano alcune difformità. In primo luogo, sebbene l'immediato destinatario della prestazione sia un soggetto di diritto privato, ciò non comporta una 'privatizzazione' del fine per il quale l'attività lavorativa è stata svolta: le attività promosse dalla società Fest S.r.l., seppure aventi ad oggetto l'organizzazione di eventi privati, rientrano tra quelle previste dall'oggetto sociale. Tra queste vi è, infatti, il reperimento, anche per via indiretta, di fondi per conto della Fondazione Teatro la Fenice di Venezia (c.d. *fundraising*). Più precisamente, la Società Fest S.r.l., in quanto società strumentale operante sotto la direzione e secondo il coordinamento della Fondazione, si occupa della gestione di servizi teatrali, compresa l'organizzazione di manifestazioni, eventi e spettacoli in accordo e a favore della stessa Fondazione. Una definizione così chiara del rapporto tra la società Fest S.r.l. e la Fondazione Teatro la Fenice emerge non solo dagli espressi riferimenti nell'atto di Statuto della società sopra citati, ma anche dalla composizione societaria e dalla partecipazione di azioni e quote della Società Fest S.r.l., della quale la Fondazione risulta essere la principale titolare.

Data la stretta connessione tra le attività di Fest S.r.l. e lo scopo di finanziamento della Fondazione stessa, quali enti entrambi volti al soddisfacimento di interessi pubblici di diffusione della musica e del teatro, si ritiene opportuno inquadrare le suddette attività

svolte dai lavoratori della Fondazione nella sfera di realizzazione, seppure indiretta, di finalità istituzionali.

Alle considerazioni anzidette, si aggiunge che tali finalità istituzionali sono perseguite non solo, indirettamente, grazie all'attività di *fundraising* della società Fest, ma soprattutto grazie all'erogazione dei contributi statali del F.U.S., gestiti dalla Fondazione secondo i criteri normativamente previsti.

Tra i criteri di gestione si sottolineano il divieto di superare la parte fissa di retribuzione prevista dal CCNL per l'attribuzione del maggior trattamento retributivo e il rispetto dell'equilibrio di bilancio.

Ribaditi, peraltro, in deroga all'art. 1 del DM 3 febbraio 2014, dal DL 34/2020 (L 77/2020 art. 183 co. 6), che ha previsto che gli organismi dello spettacolo dal vivo potessero *"utilizzare le risorse erogate a valere sul FUS per il 2020 anche per integrare le misure di sostegno del reddito dei propri dipendenti, in misura comunque non superiore alla parte fissa della retribuzione continuativamente erogata prevista dalla contrattazione collettiva nazionale, nel rispetto dell'equilibrio del bilancio e, in ogni caso, limitatamente al periodo di ridotta attività degli enti dovuta alla situazione di emergenza epidemiologica"*.

Non si vede, quindi, come tali limiti alla gestione delle risorse economiche della Fondazione non trovino applicazione, a maggior ragione, in condizioni che esulano lo stato di emergenza.

In conclusione, si ritiene infondata la domanda, avanzata dalle organizzazioni sindacali di corresponsione di un'indennità aggiuntiva rispetto alle voci di retribuzione stabilite dal CCNL, non solo perché non rappresenta il corrispettivo di attività c.d. 'extraistituzionali', ma anche in quanto comporta la violazione dei criteri di gestione delle risorse economiche della Fondazione.

Si rimane a disposizione per ulteriori chiarimenti.

L'AVVOCATO INCARICATO

Avv. Antonella DANELUZZI



L'AVVOCATO DISTRETTUALE

Avv. Stefano Maria CERILLO



